



Città di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sostituisce i seguenti Regolamenti/Assimilazioni:

“Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi” approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 13/01/1995;

“Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche” approvata con deliberazione di C.C. n. 80 del 04/06/1998;

“Regolamento comunale di Raccolta Differenziata” approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 25/05/2000.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E D AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 - FINALITÀ	5
ARTICOLO 3 - INDIRIZZI GENERALI	6
ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ARTICOLO 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE	10
ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL GESTORE	14
ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE RACCOLTE	14
ARTICOLO 10 - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
ARTICOLO 11 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA	18
ARTICOLO 12 - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI URBANI	18
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	20
ARTICOLO 14 - RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA	20
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO	20
ARTICOLO 16 - RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI	21
ARTICOLO 17 - CESTINI PORTARIFIUTI	21
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	22
ARTICOLO 19 - GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	23

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE AREE

ARTICOLO 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	24
ARTICOLO 21 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI	25
ARTICOLO 22 - TERRENI NON EDIFICATI	25
ARTICOLO 23 - AREE OCCUPATE DA MERCATI	25
ARTICOLO 24 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	26
ARTICOLO 25 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI	26
ARTICOLO 26 - CARICO E SCARICO MERCI	26
ARTICOLO 27 - CANTIERI EDILI E OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	27

ARTICOLO 28 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	37
ARTICOLO 29 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI	27
ARTICOLO 30 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	28
ARTICOLO 31 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE	28
ARTICOLO 32 - RIFIUTI ABBANDONATI	28
TITOLO IV - DIRITTI DEGLI UTENTI	
ARTICOLO 33 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	29
ARTICOLO 34 - CARTA DEI SERVIZI	29
ARTICOLO 35 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA	29
TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI	
ARTICOLO 36 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO	30
ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI DIVERSE	30
ARTICOLO 38 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	30
TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
ARTICOLO 39 - DIVIETI ED OBBLIGHI	31
ARTICOLO 40 - SANZIONI SPECIFICHE	32
ARTICOLO 41 - PENALITÀ PER IL GESTORE	34
ARTICOLO 42 - NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	35
Allegato 1 - Elenco CER rifiuti speciali assimilabili agli urbani	36

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche e integrazioni – nel seguito denominato DLgs 152/06 e s.m.i. – con particolare riferimento all’articolo 198 ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l’insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

2. Il presente Regolamento, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i e dal DLgs 152/06 e s.m.i.:

a) disciplina il conferimento dei rifiuti urbani ai servizi, le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati e la pulizia del suolo pubblico;

b) favorisce il recupero dei materiali;

c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è svolto dal soggetto gestore – nel seguito denominato Gestore – individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia –Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti subentrata all’Autorità di ambito della Provincia di Bologna – nel seguito denominata ATERSIR – in esecuzione della Convenzione di servizio sottoscritta tra le parti.

4. Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti definisce, per i rifiuti urbani e assimilati, gli obiettivi generali di raccolta differenziata ed il sistema impiantistico in grado di garantire l’autosufficienza dell’ATO. Il Piano di Ambito approvato dall’ATERSIR nel rispetto degli obiettivi del Piano Provinciale, pianifica e programma le attività necessarie per l’organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

5. Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

a) i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati, avviati allo smaltimento;

b) i rifiuti urbani avviati a recupero.

6. I rifiuti speciali assimilati avviati a recupero possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero a soggetti terzi autorizzati.

7. Il presente Regolamento non si applica:

a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria;

b) al terreno in (situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) alle acque di scarico;

d) ai rifiuti radioattivi;

- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- g) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- h) ai materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- i) al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
- j) ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
- k) al suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter;

8. Possono essere sottoprodotti e pertanto esclusi dalla applicazione del presente Regolamento, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 183 comma 1 lett. p) del DLgs 152/06 e s.m.i.:

- a) materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- c) eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi di programma, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. Il Regolamento è finalizzato a disciplinare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del DLgs 152/06 e s.m.i.;

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- g) che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) che eventuali inconvenienti generati da rumori ed odori non danneggino il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

3. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Castel San Pietro Terme, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi del Gestore individuato dall'ATO per i servizi pubblici in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 25/99 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ARTICOLO 3

INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione del servizio è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione comunale.

ATO: Ambito territoriale ottimale, ai sensi della normativa vigente, all'interno del quale, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia –Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati; come definito dalla legge regionale n.23 del 23/12/2011 dal 01/01/2012 tali funzioni sono attribuite all'ATERSIR

Piano di ambito: come definito dalla legge regionale 25/99 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Utente: soggetto titolare del contratto di igiene ambientale, può essere di tipo domestico o non domestico.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art.183, punto 1, lettera "mm" del D.lgs 152/06 e s.m.i. ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)n 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta domiciliare o Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito.

Isola Ecologica: piazzola, eventualmente interrata, attrezzata con contenitori idonei al conferimento di materiali oggetto di raccolta differenziata e indifferenziata (accessibile in qualsiasi momento).

Isola Ecologica Self-Service: piazzola recintata ed attrezzata con contenitori idonei al conferimento di materiali oggetto di raccolta differenziata, corredata di sistema di identificazione del cliente/utente (accessibile in qualsiasi momento).

Centro di Raccolta (Stazione Ecologica): area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee dei rifiuti conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (accessibile solo ad orari prestabiliti). La disciplina dei centri di raccolta è regolata dal Decreto Ministeriale 08/04/2008 e s.m.i..

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e se pertinenti, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

ARTICOLO 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

2. Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti **speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 184-bis del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti **pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del DLgs 152/06 e s.m.i
5. I rifiuti **pericolosi di origine domestica** sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:
- a) batterie e pile;
 - b) batterie per autotrazione;
 - c) medicinali e farmaci scaduti;
 - d) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - e) oli e grassi minerali e sintetici;
 - f) altri rifiuti urbani pericolosi quali solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detersivi contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
 - g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

ARTICOLO 6

CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, punto e) del DLgs 152/06 e s.m.i. che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, l'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente i requisiti qualitativo e quantitativo, di cui ai prossimi commi.
2. **Requisito qualitativo:** i rifiuti speciali non pericolosi devono:
- a) provenire dalle seguenti attività:
 - attività agricole e agroindustriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
 - attività industriali ed artigianali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
 - attività commerciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera e) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
 - attività di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera f) del DLgs 152/06 e s.m.i., compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'articolo 184, comma 3, lettera h) del DLgs 152/06 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Repubblica 254/03;

- uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del DLgs 152/06 e s.m.i., derivanti da lavorazioni industriali.

b) appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- frammenti e manufatti in stucco essiccati;
- manufatti di ferro abitualmente utilizzati in ambito civile;
- nastri abrasivi;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e simili;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- accessori e consumabili per l'informatica quali toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze

pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili;

- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi.

c) essere classificati con uno dei codici CER indicati nell'Allegato 1.

3. Requisito quantitativo: fermo restando i criteri qualitativi, si definiscono le seguenti soglie quantitative per la assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per i rifiuti conferiti al servizio di raccolta pubblico:

a) una soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno. Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo familiare di medie dimensioni;

b) una soglia quantitativa giornaliera : fissata in 10 kg/giorno ovvero 0,1 metri cubi/giorno;

c) i rifiuti composti da carta e cartone (CER 150101 e 200101), legno (CER 200138, 150103), metallo (CER 200140, 150104), plastica (CER 150102), imballaggi in materiali misti (CER 150106), sfalci e potature (CER 200201), ingombranti (CER 200307) e grandi elettrodomestici (CER 200136), eccedenti la soglia quantitativa di assimilazione di cui ai punti precedenti, sono assimilati agli urbani e possono essere raccolti dal Gestore attraverso specifico servizio con modalità adeguate alle esigenze di rispetto dell'efficacia ed efficienza del sistema di raccolta dei rifiuti urbani. In questo caso tali rifiuti non concorrono al raggiungimento della soglia quantitativa di assimilazione di cui ai punti precedenti.

Tali soglie tengono conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 198, comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale di cui agli articoli 200, 201, 202, 203, 204 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti speciali di cui ai codici CER indicati nell'Allegato 1 ed avviati a recupero direttamente dai produttori sono assimilati agli urbani fino al limite fissato annualmente nell'articolazione tariffaria.

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione rifiuti ai sensi della normativa vigente.

5. E' vietato introdurre rifiuti speciali non assimilati nei contenitori adibiti alla raccolta.

6. Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intendono per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del DLgs 152/06 e s.m.i., come indicato nei commi precedenti;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

7. Al fine di individuare superamenti delle soglie quantitative di rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico si attueranno verifiche mediante monitoraggio del grado di riempimento dei contenitori inerenti le sedi delle attività produttrici di rifiuti assimilati.

8. Si dà mandato alla Giunta Comunale di modificare e di aggiornare i criteri di assimilazione anche in funzione delle normative statali e regionali che interverranno in materia successivamente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è istituita la TARI Tassa sui Rifiuti (Legge 147/2013 "Legge di stabilità 2014");

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.

TITOLO II
MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI

ARTICOLO 8

COMPETENZE DEL GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (secondo quanto definito agli articoli precedenti) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. Il Gestore, in base a quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi documenti correlati (Disciplinare Tecnico, Piano d'Ambito, Schede Tecniche ecc.) previa verifica dell'ATERSIR ed in accordo con il Comune, organizza e svolge i servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire l'articolazione di dettaglio del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le modalità e le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) condividere con gli Uffici comunali competenti l'ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, in rispetto al Codice della Strada;
 - c) fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari qualora previsti;
 - d) segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrata;
 - e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito nella convenzione con ATERSIR e nei suoi documenti correlati (Piano d'Ambito, Disciplinare Tecnico ecc.).
4. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano di ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATERSIR e congiuntamente al Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito nella convenzione con ATERSIR e nei suoi documenti correlati.

ARTICOLO 9

GESTIONE DELLE RACCOLTE

1. Le diverse tipologie di rifiuti urbani e assimilabili oggetto di raccolta differenziata, in via non esaustiva, sono le seguenti:
 - a) carta e cartone quali giornali, riviste, fumetti, fogli di qualsiasi dimensione, stampe commerciali, sacchetti per alimenti ecc. contenitori e imballaggi di prodotti alimentari e non, di qualsiasi forma e misura, scatole ridotte di volume ecc. cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, vino ecc.) e alimenti (panna ecc.) tipo tetrapak ecc.;
 - b) imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli, vasi ecc.;
 - c) imballaggi in plastica quali bottiglie e flaconi, barattoli e contenitori vari, vaschette in polistirolo, confezioni rigide e flessibili trasparenti e non, buste e sacchetti, film e pellicole, reti

e reticelle per frutta e verdura, piccole cassette per prodotti ortofrutticoli o alimenti in genere, polistirolo usato per riempimento delle confezioni, vasi per piante ecc.;

d) imballaggi in acciaio quali barattoli e scatolette per alimenti, lattine, scatole per dolci e oggettistica, coperchi e tappi a corona, ecc.;

e) imballaggi in alluminio quali barattoli per bevande, fogli da cucina e involucri per cioccolato, vaschette e contenitori per la conservazione dei cibi ecc;

f) batterie e pile di origine domestica;

g) medicinali e farmaci scaduti di origine domestica;

h) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica e di origine non domestica limitatamente alle tipologie non pericolose;

i) oli minerali di origine domestica;

j) oli vegetali e alimentari;

k) altri rifiuti pericolosi di origine domestica quali bombolette spray, filtri olio, barattoli di vernici e solventi, ecc.;

l) materiali e oggetti ferrosi;

m) materiali e oggetti legnosi;

n) pneumatici;

o) rifiuti inerti;

p) sfalci e potature;

q) oggetti ingombranti;

r) accessori e consumabili per l'informatica quali toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili.

2. Compatibilmente con le opportunità ambientali ed economiche possono essere oggetto di raccolta differenziata:

a) abiti e indumenti usati;

b) frazione organica e scarti di cucina.

3. La definizione puntuale dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e le precise modalità di consegna ai servizi sono illustrate nelle specifiche campagne informative svolte dal Gestore.

4. I rifiuti urbani che non sono intercettati dalle raccolte differenziate sono raccolti in modo indifferenziato.

5. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui ai commi precedenti su tutto il territorio comunale, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

a) raccolta con contenitori stradali oppure porta a porta;

b) raccolta presso specifiche attività;

c) raccolta presso i Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche;

d) raccolta per mezzo di Isole Ecologiche, eventualmente Interrate e Self-Service;

e) raccolta presso impianti autorizzati e convenzionati con il Gestore

6. La descrizione delle modalità di raccolta adottate e delle attrezzature impiegate per ogni frazione merceologica di rifiuto sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da ATERSIR, Comune e Gestore del servizio. Il gestore deve effettuare il servizio in conformità a quanto previsto in tali documenti.

ARTICOLO 10

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta nel caso di raccolte stradali. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore.

2. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti agli specifici servizi e all'interno dei contenitori ad essi dedicati ove previsti.

3. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti ai contenitori stradali in sede fissa valgono le seguenti modalità:

a) per motivi igienici, i rifiuti indifferenziati devono essere depositati all'interno dei cassonetti contenuti in sacchetti ben chiusi;

b) nel conferimento dei rifiuti in contenitori dotati di coperchi, ci si deve assicurare che questi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore;

c) non si possono addossare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;

d) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie, barattoli di vernice, ecc.;

e) non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;

4. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti alle Isole Ecologiche interrato:

a) nel caso di malfunzionamento delle bocche di carico o di impossibilità al conferimento, il cittadino deve recarsi ad altra postazione di raccolta, evitando l'abbandono all'esterno di qualsiasi rifiuto;

b) per motivi igienici, i rifiuti indifferenziati da introdurre nelle bocche di carico devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi;

c) non si possono addossare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno delle bocche di carico;

d) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere

problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie, macerie, barattoli di vernice, ecc.;

5. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta effettuati con modalità domiciliari:

a) i rifiuti devono essere conferiti ai servizi separatamente nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica (o raggruppamenti di frazioni merceologiche) e con le modalità definite nell'apposito calendario di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore;

b) i sacchi e/o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;

c) i rifiuti raccolti a domicilio su prenotazione telefonica, devono essere conferiti in area pubblica nei pressi della residenza dell'utente, poche ore prima del momento di raccolta concordato con il Gestore;

d) dopo lo svuotamento i contenitori devono essere ritirati, appena possibile, a cura degli utenti;

e) qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti. Ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati;

f) gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;

g) i sacchi conferiti devono essere sempre ben chiusi in modo da facilitare la raccolta agli operatori e non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via;

h) nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, la zona interessata verrà pulita dal servizio di spazzamento;

i) il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire nel punto di più facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possa costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati da parte degli utenti nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;

j) gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (ovvero conferiti imballati o legati);

k) in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;

l) la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti, in caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico dei medesimi idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori;

m) eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso;

n) allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio, possono essere impartite prescrizioni mirate, con ordinanze dirigenziali.

6. Per quanto attiene al conferimento dei rifiuti ai Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche:

a) è possibile il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica e non domestica per la maggior parte delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche ubicati sul territorio secondo le modalità definite nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore;

b) le tipologie e le quantità conferibili sono in relazione a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i e alla capacità funzionale del Centro di Raccolta/Stazione Ecologica;

c) per il conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta/Stazione Ecologica non occorre formulario di trasporto di cui all'art. 193 del DLgs 152/06.

7. Per quanto attiene al conferimento dei rifiuti alle Isole Ecologiche Self-Service:

a) i rifiuti devono essere conferiti separatamente negli specifici contenitori dedicati;

b) non si possono conferire rifiuti diversi da quelli indicati nella segnaletica opportunamente esposta;

c) nel caso di saturazione di un contenitore di raccolta, l'utente dovrà recarsi nel contenitore stradale più vicino evitando l'abbandono all'esterno di qualsiasi rifiuto.

ARTICOLO 11

AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta nell'ambito di tutto il territorio comunale. Il numero dei contenitori e le relative capacità, sono stabiliti in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da conferire ed alle frequenze operative.

2. Al fine di garantire il migliore servizio possibile, devono essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

3. L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da ATERSIR, Comune e Gestore del servizio.

ARTICOLO 12

CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI URBANI

1. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati devono:

a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;

b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscono una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;

c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.

3. Nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta, previo accordo con il Comune e la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, il Gestore può collocare contenitori in area privata. Tali contenitori, anche se di proprietà privata, devono comunque essere della tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti su richiesta del Gestore stesso quando divengono incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati ed obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.

4. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

5. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione tra ATERSIR e Gestore, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Isole ecologiche).

6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o di nuovi insediamenti, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. Qualora il gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree di urbanizzazioni primarie non ancora trasferite o di cui non è previsto il trasferimento al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore, a richiesta dello stesso, da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

7. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.

8. Il Gestore assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori.

9. Le piazzole di alloggiamento dei contenitori devono essere realizzate in modo tale da evitare il ristagno di acque meteoriche e di eventuali altri liquidi.

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente al centro di raccolta o ad impianto convenzionato col Gestore.
2. I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati sono conferiti da parte dell'utenza agli specifici servizi di raccolta differenziata o ad impianto convenzionato col Gestore.
3. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e la distribuzione gratuita, alle utenze che ne fanno richiesta, di adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo dove collocare la compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia è ammesso l'auto-compostaggio così detto in fossa/concimaia (cumulo, letamaia, ecc).

ARTICOLO 14

RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione sono tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere rilasciate dall'Amministrazione comunale al Gestore per agevolare/regolamentare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
3. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi secondo le modalità, gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal "Piano provinciale di gestione dei rifiuti".

ARTICOLO 16

RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI

1. In accordo tra ATERSIR, Comune e Gestore possono essere attivate particolari modalità sperimentali di raccolta differenziata, finalizzate all'incremento del recupero di materiali e/o energia.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATERSIR.

ARTICOLO 17

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini porta-rifiuti, tenendo conto che:
 - a) sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali quali bar, tabaccherie, ecc.;
 - b) i contenitori devono avere caratteristiche costruttive tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e se possibile essere dotati di posacenere.
2. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o di nuovi interventi edilizi di cui sia previsto il trasferimento al patrimonio comunale, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la collocazione di cestini getta-carte, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. E' carico dei titolari degli interventi l'acquisto e l'installazione dei cestini nelle ubicazioni previste dai progetti approvati ed il loro svuotamento fino al trasferimento al patrimonio comunale.
3. I cestini collocati nelle aree pubbliche sono periodicamente svuotati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.
4. Non è consentito utilizzare i cestini per conferire sacchetti di rifiuti domestici.
5. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe,...), salvo se espressamente concesso.
6. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno dei cestini.

ARTICOLO 18

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. L'articolo 184 comma 2, lettera f) del DLgs 152/06 s.m.i. e il Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 disciplinano e classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato. L'articolo 2 comma 1, il Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 del lettera e), definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

2. Sempre l'articolo 2 comma 1, lettera f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, a cura del soggetto che si occupa della gestione del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del DLgs 152/06 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

6. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f), punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

7. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

8. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del DLgs 152/06 e s.m.i..

ARTICOLO 19

GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

1. E' vietato abbandonare su suolo sia pubblico che privato rifiuti contenenti cemento-amianto.

2. Chiunque intenda disfarsi di beni in cemento-amianto deve, di norma, rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica dei beni suddetti.

3. In caso di lavori presso utenze domestiche da cui derivano modeste quantità di rifiuti contenenti cemento-amianto, il privato cittadino può provvedere direttamente, previa comunicazione all'AUSL competente, alle operazioni di messa in sicurezza del rifiuto medesimo. Successivamente, per l'attività di ritiro delle quantità di tali rifiuti in forma compatta (lastre in cemento amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) gli utenti domestici possono rivolgersi al servizio pubblico nelle forme previste:

a) l'utenza domestica può conferire al servizio pubblico i rifiuti contenenti amianto in quantità non superiore ai 250 kg/anno per abitazione. Per quantità eccedenti può rivolgersi con onere a proprio carico a imprese autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto, ovvero verificare presso l'AUSL di competenza modalità per rimuovere, inertizzare e anche trasportare direttamente ad impianto autorizzato;

b) il privato cittadino, considerata l'elevata pericolosità dei rifiuti contenenti amianto e al fine di evitare pericoli per la salute propria ed altrui, nello svolgimento delle operazioni di trattamento, rimozione, imballaggio e conferimento deve attenersi alle modalità definite dai competenti servizi della AUSL;

c) i rifiuti in cemento-amianto, preventivamente trattati e imballati secondo le modalità definite dai competenti servizi della AUSL, sono ritirati dal Gestore mediante servizio di raccolta a domicilio effettuato con idoneo automezzo in date concordate con l'utente.

4. Sono esclusi dal servizio pubblico i rifiuti contenenti cemento-amianto in forma friabile (ad esempio rivestimenti isolanti, guarnizioni delle tubazioni, pannelli isolanti del sottotetto, ecc.) i quali devono essere rimossi ed avviati a smaltimento esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi delle vigenti leggi a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto.

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE AREE

ARTICOLO 20

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. Di norma sono oggetto di intervento le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- c) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

2. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici con eventuale supporto di operatori dotati di moto-soffiante. Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- a) limitare il sollevamento di polvere;
- b) evitare l'ostruzione delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- c) contenere le emissioni sonore delle attrezzature meccaniche che devono comunque possedere requisiti tecnici tali da limitare le emissioni acustiche entro le soglie previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

In generale le operazioni di pulizia non dovranno causare problematiche di carattere igienico-sanitario.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da ATERSIR, Comune e Gestore del servizio. Possono essere attivati interventi straordinari di pulizia sulla base di effettiva necessità anche previa richiesta degli uffici comunali competenti o degli organi preposti.

4. Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, possono essere oggetto di intervento in accordo con il Comune purché:

- a) siano aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- b) il proprietario delle aree autorizzi l'accesso ed esoneri il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

5. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti diversi dal Comune, quali rive dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie.

6. Le siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche sono oggetto di particolari cautele all'atto della raccolta.

7. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

ARTICOLO 21

AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

2. Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli *artt. 255 e 256 del DLgs 152/06 e s.m.i.*, il Sindaco dispone con ordinanza ex art. 192 del DLgs 152/06 e s.m.i. l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili accertati non ottemperano all'ordinanza, il Comune dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.

ARTICOLO 22

TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi, qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 192 del D.lgs 152/2006. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza ex art. 192 del DLgs 152/06 e s.m.i. in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

ARTICOLO 23

AREE OCCUPATE DA MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità messe a disposizione dal Gestore.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

ARTICOLO 24

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, installando nell'area di pertinenza idonei cestini o contenitori portarifiuti di tipologia analoga a quella in uso ed idonei contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta, in numero adeguato alla ricezione di rifiuti prodotti dagli avventori. Inoltre devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di differenziare per quanto possibile i rifiuti raccolti.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate da residui e dagli involucri delle merci vendute, essendo il titolare dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 25

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore, con preavviso di 10 gg., la data di inizio attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore su area pubblica o altra concordata, ovvero conferire i rifiuti non assimilati in conformità alla sopracitata convenzione.

ARTICOLO 26

CARICO E SCARICO MERCI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti accertati, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

ARTICOLO 27

CANTIERI EDILI E OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
2. Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui all'art. 6, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani derivate dalle attività dei cantieri edili dovranno essere conferiti dal produttore a soggetti autorizzati;
3. E' comunque fatto divieto conferire rifiuti particolari quali macerie, barattoli di vernice, rottami ferrosi ecc. nei contenitori adibiti alla raccolta stradale dei rifiuti urbani.
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

ARTICOLO 28

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente o con oneri a proprio carico attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico o altro soggetto autorizzato, alla pulizia di dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e corretta gestione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.
3. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

ARTICOLO 29

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e correttamente conferite ai rispettivi servizi di raccolta.
2. Gli oneri relativi agli obblighi di cui sopra e ogni altro onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, sono a carico dei titolari delle attività di cui trattasi.

ARTICOLO 30

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale, quali nomadi, camperisti, ecc. devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze comunali.

ARTICOLO 31

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE

1. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei contenitori stradali per rifiuti indifferenziati o nei cestini getta rifiuti.

ARTICOLO 32

RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento e dall'ordinanza che dovesse essere assunta.

TITOLO IV
DIRITTI DEGLI UTENTI

ARTICOLO 33

INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione della TARI, il Comune può predisporre forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata.
2. Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente.

ARTICOLO 34

CARTA DEI SERVIZI

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi approvata dal Consiglio di ambito di ATERSIR ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) della L.R. 23/2011"

ARTICOLO 35

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza della adozione del presente Regolamento.
2. Il Gestore provvede a informare gli utenti sulle modalità ed organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ed in particolare:
 - a) modalità di conferimento di ogni tipologia di rifiuto raccolto separatamente;
 - b) modalità di contatto per le raccolte a domicilio su prenotazione telefonica;
 - c) ubicazione e orari di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche;
 - d) fruizione di agevolazioni, sconti ed incentivi;
 - e) comportamenti da tenere;
 - f) sanzioni per infrazioni commesse.
3. Ogni qualvolta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.
4. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
5. Nel materiale informativo divulgativo utilizzato per le campagne di informazione deve essere evidenziato il periodo di distribuzione al fine di consentire agli utenti, la verifica della validità.
6. Il materiale informativo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale, alla quale il Gestore trasmetterà copia delle versioni definitive.

TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 36

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore.

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori e le attrezzature dedicate alla gestione dei rifiuti, in quanto responsabile del loro danneggiamento è soggetto a sanzione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale, salve le sanzioni penali.

2. E' vietato smaltire rifiuti tramite scarichi fognari. Lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici di origine domestica provenienti dagli scarti alimentari, anche se triturati, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'ATO, previo parere positivo del gestore della rete idrica ai sensi dell'art. 64 comma 8) del Regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'Assemblea di ATO in data 23 maggio 2007 e successivamente riapprovato in data 28.05.2008.

ARTICOLO 38

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ai sensi dell'articolo 191 del DLgs 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO VI
CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39
DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal successivo art. 40.

2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è **vietato**:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, qualsiasi rifiuto, cartacce o altri materiali minuti, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori (cassonetti, campane, cestini, scarrabili, ecc.);
- c) asportare materiali dai contenitori/sacchi per rifiuti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo particolari accordi tra gli interessati;
- g) conferire materiali difformi da quelli concordati con il Gestore del servizio;
- h) l'utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il contenitore risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
- i) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli eventualmente adottati dal Gestore;
- j) l'uso improprio di attrezzature (contenitori, compostiere, ecc) e materiali (sacchi, ecc) forniti dal gestore;
- k) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- l) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.

3. E' inoltre obbligo:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
- b) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da facilitare il servizio di raccolta e non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto su suolo pubblico;
- c) provvedere al conferimento dei rifiuti in area pubblica, ai servizi di raccolta domiciliari, nel punto di più di facile accesso ai mezzi, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione;

d) segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

ARTICOLO 40

SANZIONI SPECIFICHE

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 30 (trenta) a euro 1.200,00 (milleduecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi *dell'art. 11 della Legge 689/81*.

2. Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) della seguente tabella:

Riferimento	Violazione	Minimo €	Massimo €	Oblazione in via breve €
Art. 6	Conferimento improprio al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati	100,00	600,00	200,00
Art. 10 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Mancato rispetto delle norme relative al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla raccolta differenziata	30,00	180,00	60,00
Art. 17 commi 4, 5, 6	Mancato rispetto delle norme relative ai cestini portarifiuti	30,00	180,00	60,00
Art. 19	Mancato rispetto delle norme di gestione dei rifiuti contenenti amianto	200,00	1200,00	400,00
	Mancato rispetto delle norme per:			
Art. 21	aree scoperte e i luoghi di uso comune privati			
Art. 22	terreni non edificati			
Art. 23	aree occupate da mercati			
Art. 24	aree occupate da pubblici esercizi			
Art. 25	aree occupate da esercizi stagionali, piscine e campeggi	50,00	300,00	100,00
Art. 26	carico e scarico merci			
Art. 27	cantieri edili e occupazione di aree pubbliche			
Art. 28	manifestazioni pubbliche			
Art. 29	aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti			
Art. 30	aree di sosta temporanea ed a uso speciale			
Art. 31	Mancato rispetto degli obblighi per chi conduce animali in aree pubbliche	50,00	300,00	100,00
Art. 37 commi 1 e 2	Mancato rispetto del divieto di danneggiare contenitori e attrezzature dedicate alla gestione dei rifiuti	30,00	180,00	60,00
	Mancato rispetto del divieto di scaricare in fognatura rifiuti organici			
Art. 39 comma 2 lett a)	Mancato rispetto del divieto di gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, cartacce o altri materiali minuti, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade	30,00	180,00	60,00
		per l'abbandono di piccole quantità di rifiuti non pericolosi		
		100,00	600,00	200,00
		per l'abbandono di grandi quantità di rifiuti, per l'abbandono di rifiuti ingombranti e di rifiuti pericolosi		
Art. 39 comma 2 lett b) e c)	Mancato rispetto del divieto di:			
	praticare ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori	30,00	180,00	60,00
	asportare materiali dai contenitori/sacchi per rifiuti			
Art. 39 comma 2 lett d)	Mancato rispetto del divieto di incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica	100,00	600,00	200,00

Riferimento	Violazione	Minimo €	Massimo €	Oblazione in via breve €
Art. 39 comma 2 lett e) f), g), h), i), j), k), l)	Mancato rispetto del divieto di: introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo particolari accordi tra gli interessati conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio; utilizzare i contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli eventualmente adottati dalle Amministrazioni comunali uso improprio di attrezzature (contenitori, compostiere, ecc) e materiali (sacchi, ecc) forniti dal gestore intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi	30,00	180,00	60,00
Art. 39 comma 3	Inadempimento agli obblighi di cui alle lett a), b), c) e d)	30,00	180,00	60,00

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, l'opposizione agli atti esecutivi e l'irrogazione delle sanzioni, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente in materia (Legge n. 689/81 e s.m.i., Legge n. 241/90 e s.m.i., L.R. 21/84 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004 e s.m.i.).

4. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n.23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 41

PENALITA' PER IL GESTORE

1. Nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione tra ATERSIR e il Gestore sono stabilite le penalità da applicare al Gestore per le inadempienze riguardanti l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 42

NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, che avrà efficacia nei termini di Legge, sostituisce ed abroga quello precedentemente in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività/esequibilità della delibera di approvazione.

Elenco CER rifiuti speciali assimilabili agli urbani

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

020103 scarti di tessuti vegetali

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020110 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030301 scarti di corteccia e legno

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

090110 macchine fotografiche monouso senza batterie

090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

101206 stampi di scarto

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 02 legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170405 ferro e acciaio

170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI)
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

200101 carta e cartone

200102 vetro

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200139 plastica

200140 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

200201 rifiuti biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti